



# COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA

PROVINCIA DI TREVISO

## COPIA

Deliberazione **Nr. 32**  
data **29-09-2018**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO:** REVISIONE STRAORDINARIA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE, ANCHE A SEGUITO DELLA SENTENZA DI ANNULLAMENTO PARZIALE DELLA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 26 DEL 29/09/2017 DEL TAR VENETO N. 00363/2018. INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE C.C. N. 25 DEL 30.07.2018.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

**SINDACO**

F. to SCRIMINICH GIUSEPPE

**SEGRETARIO COMUNALE**

F.to DE VIDI MICHELA

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

**Nr. 1229 pubbl.**

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all' Albo Pretorio Comunale ove rimarrà esposta per 15 gg consecutivi dal 05-10-2018

**F.TO IL MESSO COMUNALE**

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge senza riportare, nei primi 10 giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi del 3° c. dell'art. 134, D.Lgs 267/200.

**IL SEGRETARIO GENERALE**

F.to DE VIDI MICHELA

**ATTESTAZIONE DI  
CONFORMITA' ALL'ORIGINALE**

Copia conforme all'originale ai sensi degli artt. 22 e 23ter, comma 3 del D.L. 7 Marzo 2005, numero 42 ad uso amministrativo.

Cavaso del Tomba,

**IL SEGRETARIO GENERALE**

DE VIDI MICHELA

L'anno **duemiladiciotto**, addì **ventinove** del mese di **settembre** alle ore 10:30, nella Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco è stato convocato il Consiglio Comunale.  
Raggiunto il numero legale, eseguito l'appello, risultano

SCRIMINICH GIUSEPPE Presente  
DAMINI MASSIMO Assente  
INNOCENTE LAURA Presente  
BRUFATTO KAREN Presente  
MARIN PATRIZIO Presente  
MASCOTTO SANDRO Assente  
TOSCAN FEDERICA Presente  
ZANOTTO GIOVANNI Presente  
DE LUCHI MARISA Assente  
SPECIA STEFANIA Assente  
REATO SILVIO Assente

Con la partecipazione del SEGRETARIO COMUNALE, **DE VIDI MICHELA**.

Il Sig. **SCRIMINICH GIUSEPPE** nella sua qualità di **SINDACO** assume la Presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il Sindaco invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

**PREMESSO che**

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 29/09/2017, esecutiva, questo Comune ha approvato per effetto dell'art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (nel prosieguo solo T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100, una ricognizione delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016;
- in data 5 aprile 2018 è intervenuta sentenza del TAR Veneto n. 00363/2018 che pronunciando sul ricorso lo ha accolto nella sua parte impugnatoria, annullando le deliberazioni impugnate, tra cui quella del Comune di Cavaso del Tomba, dichiarando inammissibile per difetto di giurisdizione la domanda della ricorrente volta all'accertamento dell'impossibilità, per i Comuni resistenti, di esercitare i diritti sociali ex art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 175/2016, e dichiarando, altresì, ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 2, c.p.a., che per tale domanda il giudice nazionale munito di giurisdizione è il giudice ordinario;
- l'art. 20 TUSP prevede, altresì, che si procede ad approvare delibere di razionalizzazione annuali, anche dando conto degli esiti inerenti alla delibera precedente;

**DATO ATTO che** il Collegio ha ritenuto fondato il ricorso essenzialmente per tre ragioni:

- 1) Asco holding non potrebbe garantire il perseguimento dell'interesse pubblico perché le partecipazioni dei Comuni ivi sono partecipazioni polvere, per quanto tale società sia partecipata al 90% da enti pubblici omogenei locali;
- 2) Asco Trade pur essendo controllata da una quotata in borsa non potrebbe operare a mercato, dovendo essere soggetta al perseguimento dell'interesse generale come qualunque società pubblica;
- 3) Asco TLC non svolgerebbe attività di interesse pubblico: né con l'infrastrutturazione della rete in fibra nel trevigiano, né con riferimento alla cessione di traffico telefonico;

A ciò si aggiunga che Asco Holding S.p.a., essendo priva di personale e funzionando sulla base di contratti di *service*, presenta problematiche di adeguamento rispetto al T.U.S.P.;

**CONSIDERATO che**, alla luce della sentenza citata - fermo restando che si è promossa impugnazione della stessa e senza alcuna acquiescenza - si ritiene doveroso assumere un nuovo provvedimento nell'ambito degli adempimenti previsti dall'art. 24, comma 1, T.U.S.P. che, integrando quello precedentemente assunto per le parti annullate, a partire da una rinnovata analisi delle società in cui l'ente detiene partecipazioni, predisponga un piano di riassetto con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, anche chiarendo quanto era già contenuto nella delibera originaria nel senso descritto dal Giudice (punti 1 e 3, mentre il punto 2 è incompatibile con quanto i Comuni ritengono corretto sulla base della legge);

**PRECISATO che:**

- in data 16.07.2018 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22, esecutiva, questo Comune ha esaminato, come proposto dalla società partecipata Asco Holding S.p.a. tramite il proprio Consiglio di Amministrazione, le modifiche statutarie della società finalizzate a rinforzare la *governance* della *holding* (al fine di garantire stabilità e gestione unitaria delle partecipazioni indirette degli enti pubblici) e ad incrementare il coinvolgimento dei soci in alcune decisioni di indirizzo dell'organo amministrativo inerenti le società partecipate, prevedendo, altresì, iniziative propulsive dei soci nei confronti degli organi sociali (anche rinunciando alla partecipazione dei soci che non fossero più

interessati alla partecipazione), di cui ha preso atto con la deliberazione di C.C. n. 25 del 30.07.2018. Questa decisione risulta confermata dall'orientamento cautelare per quanto fin qui emerso del CDS con ordinanza 20 settembre 2018, nella parte in cui ha espresso perplessità inerenti alla fusione che era stata deliberata illo tempore, alla quale dunque non si procede più considerando che Asco holding statutariamente è strutturata come holding pura, a seguito di delibera mai impugnata da alcuno e dunque ad oggi consolidatasi;

- in data 23/07/2018 l'assemblea di Ascoholding ha approvato alcune modifiche allo statuto societario che attualmente sono ritenute già efficaci. E' stato altresì previsto un periodo di lock up entro il quale i soci si sono impegnati a non dismettere la partecipazione ed è stato attribuito un diritto di prelazione ai soci e introdotto una clausola di gradimento nel caso in cui le azioni venissero cedute.

**DATO ATTO che** con la succitata delibera il Comune, per le motivazioni ivi indicate, ha ritenuto di esercitare la facoltà di recesso parziale ai sensi dell'art. 2437 e segg. del C.C. che consente, da un lato, il mantenimento di una partecipazione in Asco Holdig S.p.A., a fronte di un percorso di razionalizzazione e di valorizzazione del gruppo stesso, l'incameramento di liquidità per finanziare le opere pubbliche programmate e la diversificazione del patrimonio;

**VISTA** anche la propria precedente deliberazione di C.C. n. 25 del 30.07.2018, esecutiva, che si provvede ad integrare alla luce anche degli sviluppi inerenti il processo di modifica statutaria di Asco Holding e gli sviluppi in sede giurisdizionale derivanti dall'annullamento della precedente deliberazione di C.C. n. 26 del 29/09/2017;

**EVIDENZIATO che:**

- nel perseguimento del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente e avuto riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, l'Amministrazione aveva con D.C.C. n. 26 del 29.09.2017 manifestato l'indirizzo politico di mantenere e potenziare la "holding" procedendo ad una operazione di fusione di Asco Holding S.p.a. con la partecipata Asco TLC S.p.a. , al fine di risolvere il tema della mancanza di personale da parte di Asco TLC rispetto a quanto richiesto dal TUSP;

- conseguentemente, a seguito di convocazione dell'assemblea di Asco Holding S.p.a. in data 26.03.2018 il rappresentante del Comune di Cavaso del Tomba aveva votato il seguente Odg: <<esecuzione delle delibere comunali inerenti alla fusione di Asco Holding con Asco Tlc Spa dando mandato al C.d.A. di Asco Holding di adottare ogni misura per assicurare che tale esecuzione avvenga nel rispetto del T.U.S.P.>>;

**RIBADITO che:**

- questo comune ritiene indispensabile il mantenimento ed il potenziamento della holding per il suo fondamentale ruolo di supporto tecnico fornito agli enti in attività di elevata complessità e ritiene fondamentale il ruolo della società capogruppo per la riorganizzazione della *governance* delle società che gestiscono servizi strumentali e servizi di interesse generale a rilevanza economica. I Comuni non dispongono infatti di strumenti di coordinamento del gruppo Asco a parte la Holding, ed essa dunque è il fondamentale strumento per evitare che le partecipazioni comunali alle società del gruppo, senza holding, siano poco incisive e disarticolate;

- la scelta della fusione con Asco Piave S.p.a. proposta dal socio privato, avrebbe determinato l'annacquamento del capitale sociale pubblico all'interno di una quotata in borsa con problematiche evidenti di coordinamento dell'azionariato pubblico (come è evidente considerando anche solo il dato quantitativo con riferimento alla data della razionalizzazione: Asco holding è a maggioranza pubblica al 90% mentre Asco Piave vede un controllo pubblico per una percentuale molto minore pari a circa il 60%);

**PRESO ATTO della:**

- Deliberazione della Corte dei Conti n. 24/SEZAUT/2015/FRG secondo cui *“La qualificazione di una società come “strumentale” si ricollega alla tipologia di attività, che è rivolta agli stessi enti promotori o, comunque, azionisti della società per svolgere le funzioni di supporto delle amministrazioni pubbliche, secondo l’ordinamento amministrativo, in relazione a funzioni pubbliche di cui restano titolari gli enti serviti”...Omissis...”Tra i servizi strumentali, è da includere la gestione delle partecipazioni societarie, talora affidata ad una società di primo livello (holding pura), con possibile verificarsi del presupposto di cui al citato art. 1, co. 611, l. n. 190/2014 (società formate da soli amministratori o da un numero superiore a quello dei dipendenti)....”*(come nel caso di Asco Holding S.p.a.);
- Deliberazione della Corte dei Conti n. 27/SEZAUT/2017/FRG paragrafo 1.5.4 per cui: *“... Le stesse problematiche si pongono a seguito dell’adozione del modello holding, ossia quando la gestione delle partecipazioni societarie è affidata ad una società di primo livello (holding pura o finanziaria), che incorpora le società di gestione dei servizi pubblici di interesse generale. In tal caso, la holding svolge attività strumentali. Diversamente, la holding operativa (o mista), svolge anche attività di produzione o di scambio.” .. omissis.... “Nella riforma delle società a partecipazione pubblica, le società holding sono espressamente riconosciute, ritenendo che il divieto di costituire nuove società da parte di quelle che autoproducono beni o servizi strumentali «non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di Enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti»(art. 4, co. 5, d.lgs. n. 175/2016).”*

**VISTO** altresì l’art. 4 *“Finalità perseguibili mediante l’acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche”* del D.Lgs. 75/2016 secondo cui:

- *“1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.*
- *2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:*
  - *a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; “...omissis...”*
  - *“d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; “*

**CONSIDERATO** dunque che i punti di criticità delle partecipate comunali, anche tenendo conto dei punti rilevati dal TAR e dal CDS in sede cautelare e che erano già contenuti almeno in parte nella delibera originaria, possono essere risolti come segue:

- 1) il comune conferma la propria scelta di Asco Holding come Holding pura senza fusione con Asco TLC, anche in adeguamento all’ordinanza cautelare del CDS;
- 2) in Asco Holding la presenza pubblica dovrà essere rafforzata almeno attraverso convenzioni di coordinamento informativo tra i soci e attraverso la liquidazione delle quote di coloro che non condividono tale prospettiva, ivi compresi i privati. A tal fine, si dà atto dell’approvazione della

modifica statutaria di Asco Holding che prevede l'esercizio del diritto di recesso e la previsione di clausole di Lock up per consolidare l'influenza pubblica su Asco Holding;

3) Asco TLC S.p.a., previa valutazione di convenienza sotto il profilo della efficienza, efficacia ed economicità, potrà essere, sulla base della maggiore convenienza economica per il gruppo che fa capo ad Asco Holding,:

a) mantenuta in proprietà pubblica, anche attraverso operazioni societarie di scissione e di cessione di quote o di azienda all'interno del gruppo Asco Piave quotato in borsa, potendo continuare ad operare nel solo settore della <<fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica, che è di preminente interesse generale, è libera e ad essa si applicano le disposizioni del Codice.>> (Art. 3 comma 2 D. lgs n. 259 del 2003), con esclusione del ramo aziendale che si occupa di traffico telefonico. Tale ramo inerente al traffico telefonico, nei tempi richiesti dalla normativa vigente, dovrà essere ceduto sul mercato ovvero anche attraverso operazioni societarie di scissione e di cessione di quote o di azienda mantenuto all'interno del gruppo Asco Piave quotato in borsa, qualora la normativa consenta tale percorso. Quanto sopra entro un anno dalla data di approvazione della presente delibera, decorrendo l'anno dalla nuova approvazione della delibera di razionalizzazione, essendo stata annullata la precedente;

b) ceduta sul mercato interamente assieme al ramo aziendale traffico ove il mantenimento in mano pubblica della sola gestione della rete determini una perdita di valore da parte del gruppo. Sul punto ci si rimette alle valutazioni di convenienza economica che svolgerà Asco Holding. Pur svolgendo Asco TLC servizi di interesse generale, ove il mantenimento della medesima in mano pubblica, senza traffico, determini una perdita di valore per il gruppo, si darà luogo alla cessione integrale di Asco TLC;

4) nel caso in cui Asco TLC S.p.a, limitatamente alla gestione delle reti e con esclusione del traffico, resti in proprietà pubblica, la fornitura delle reti (con esclusione del traffico) deve svolgersi a beneficio dei territori in cui opera il Comune deliberante e gli altri Comuni soci: il Comune deliberante deve redigere una convenzione di consultazione e di coordinamento sull'operato societario con i Comuni soci e con la medesima Asco TLC. Si invita sul punto Asco TLC a proporre un testo di convenzione ai Comuni soci entro 6 mesi dalla data di approvazione di questa delibera;

#### **SOTTOLINEATO che:**

- per attuare le misure di razionalizzazione questo Comune comunicherà al Consiglio di Amministrazione di Asco Holding S.p.a. le succitate misure, chiedendogli di darvi attuazione e di predisporre un progetto per valutare la convenienza economica del mantenimento di Asco TLC in proprietà pubblica, scorporando in ogni caso le attività a mercato di Asco Tlc S.p.a., oppure per cedere a mercato interamente tale società, al fine di attuare la misura entro un anno dalla data della presente delibera come previsto dalla normativa inerente alle dismissioni di quote societarie art. 24 comma 4 TUPS;

- in ogni caso, il C.D.A. di Asco Holding deve predisporre ed adottare entro un anno dall'adozione della presente delibera, gli atti che consentano ai singoli soci pubblici di influire sulle decisioni strategiche della società e sulle decisioni attinenti alle modalità di accesso ai servizi e di erogazione di questi valutando se sia sufficiente a tale proposito promuovere la stipula di una convenzione quanto meno informativa tra gli enti pubblici soci;

- per quanto concerne la maggiore strutturazione della società, ribadito che la società non ha dipendenti, in quanto trattasi di holding di partecipazione e che l'intero gruppo conta 526 dipendenti, è necessario risolvere tale criticità entro un anno dall'adozione della delibera – come già detto sopra - anche assumendo dipendenti in numero coerente con l'attuale utilizzo odierno dei contratti di service tenuto conto anche della possibilità di diminuire il numero degli amministratori ovvero con altre forme nel rispetto della legge;

- rispetto alla delibera impugnata ed alla delibera successiva che ha trasformato Asco holding in Holding pura, la presente delibera:

-conferma il rafforzamento della presenza pubblica in Asco Holding come holding pura, come già disposto dalla delibera comunale precedente su questo tema, senza fusione, come confermato anche dal CDS in sede cautelare;

- conferma la necessità di cedere la parte di Asco TLC dedicata al traffico telefonico;

- conferma la natura di servizio di interesse generale della gestione della rete di TLC locale, e la possibilità che Asco TLC resti pubblica anche all'interno del gruppo quotato Ascopiave;

- dispone innovativamente una possibilità: se la separazione tra traffico e rete in Asco TLC è economicamente non conveniente per il gruppo Asco Holding si dia luogo ad una cessione integrale di Asco TLC , comprensiva della parte rete e della parte traffico

- conferma la presenza pubblica indiretta in Asco Trade controllata da Asco Piave quotata in borsa;

**DATO ATTO** che la Società capogruppo Asco Holding S.p.a. alla data della razionalizzazione ed a tutto il 2017, risulta detenere:

1. partecipazioni di controllo in 4 società: Ascopiave S.p.a., quota del 61,562% (società quotata che a propria volta detiene numerose partecipazioni di controllo e di minoranza); Asco TLC S.p.a., quota del 91%, Seven Center S.r.l. (in liquidazione), Rijeka Una Invest S.r.l. (in liquidazione, che a sua volta detiene il 100% della società Alverman S.r.l., anch'essa in liquidazione);
2. partecipazioni di minoranza in una società: il 10% del capitale sociale di Bim Piave Nuove Energie s.r.l.;

**TENUTO CONTO che:**

- l'art. 1 comma 5 del T.U.S.P. prevede che: *“Le disposizioni del presente decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), nonché alle società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche.”*;

- Ascopiave S.p.a. è una società quotata, che svolge, direttamente e tramite società controllate, molteplici attività nel settore della distribuzione e fornitura del gas naturale e della fornitura di energia elettrica e che si trova perciò in regime giuridico derogatorio previsto dall'art. 1 comma 5 del T.U.S.P. per le società quotate che si applica anche alle società loro partecipate per cui la partecipazione in Asco Trade può permanere;

**TENUTO CONTO** degli atti istruttori acquisiti dal Comune;

**VISTO** l'esito della ricognizione a suo tempo effettuata, come risultante nell'allegato A alla D.C.C. n. 26 del 29/09/2017, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale che viene integralmente confermato per le parti non innovate con la presente deliberazione;

**RITENUTO**, pertanto, di dover rinnovare la ricognizione ed approvare a seguito di una nuova analisi alcune delle schede già approvate a suo tempo nelle parti incompatibili con quanto sopra e in particolare:

- la scheda 03.01 finalità perseguite ed attività ammesse (art. 4 e 26);
- la scheda 03.02 condizioni art. 20 co. 2;
- la scheda 04 mantenimento senza interventi di razionalizzazione;
- la scheda 05.05 riepilogo azioni di razionalizzazione;

**ESAMINATE E CONDIVISE** le integrazioni del Piano di revisione di cui **all'Allegato A**, redatte secondo le indicazioni di questa Amministrazione e dato atto che questa assemblea intende approvarlo in ossequio all'articolo 24 del TU;

**PRESO ATTO** che, giusta quanto previsto dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con la deliberazione 19/SEZAUT/2017/INPR del 19 luglio 2017, le schede costituiscono un "modello standard dell'atto di ricognizione" che, secondo la Corte, deve "essere allegato alle deliberazioni consiliari degli enti";

**RITENUTO** di confermare, per le parti non espressamente innovate con la presente deliberazione, il Piano di revisione straordinaria delle società pubbliche di cui all'Allegato A della D.C.C. n. 26 del 29/029/2017;

**PRECISATO** ulteriormente che:

- la riedizione del potere di ricognizione straordinaria ex art. 24 cit. oltre il termine del 30 settembre 2017, si è resa necessaria a seguito dell'annullamento giurisdizionale del precedente atto di ricognizione;
- sono state adottate adeguate e trasparenti forme di consultazione pubblica tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, secondo periodo del T.U.S.P. e che l'approvazione del presente atto ricognitivo straordinario sarà pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente"; sotto sezioni "Enti controllati" e "Società partecipate" del sito internet di questo Comune;
- resta salva in ogni caso la possibilità di rideterminare la propria volontà in modo diverso qualora siano acquisiti elementi tecnici imparziali orientati all'esclusivo perseguimento dell'interesse pubblico dell'Ente, anche in esito delle decisioni dell'assemblea generale di Asco Holding;
- la scelta intrapresa non preclude peraltro la facoltà da parte del Comune, in relazione ai propri atti di programmazione di valutare una successiva alienazione, anche parziale, delle proprie quote societarie;

**ATTESO** altresì che:

- il citato D.Lgs. 19/8/2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" come modificato ed integrato dal D.Lgs. 16/6/2017, n. 100 ha previsto nuove norme di riferimento per il mantenimento della partecipazione delle pubbliche amministrazioni nelle società di capitali, per la loro gestione e per l'affidamento alle stesse di servizi pubblici;
- le suddette innovazioni di legge prevedono, tra l'altro, il necessario adeguamento degli statuti sociali dei soggetti partecipati al fine di renderli conformi al dettato normativo;

**TENUTO CONTO** del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

**VISTO** il parere positivo del legale dell'Ente nel processo Plavisgas;

**VISTI** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del Servizio Contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

**VISTI:**

- il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018 - 2020, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 20.11.2017;
- il bilancio di previsione 2018 - 2020, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 44 del 29.12.2017 e ss. mm.ii.;
- il Piano attribuzione obiettivi e risorse 2018 - 2020, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 15 del 31.01.2018;

**VISTI:**

- l'art. 42, comma 2, lett. e) e g) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il D.Lgs. 19/8/2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" come modificato ed integrato dal D.Lgs. 16/6/2017, n. 100;
- lo Statuto del Comune;
- il vigente Regolamento di Disciplina del Sistema dei Controlli interni;
- il vigente Regolamento di Contabilità armonizzata;

**Uditi gli interventi:**

**Il Sindaco** dà lettura del dispositivo, precisando che la delibera integra la precedente di luglio e tiene conto degli sviluppi delle impugnazioni e delle indicazioni del legale, approvando le nuove schede relative ad Asco Holding.

In assenza di ulteriori interventi, pone il punto in votazione.

Con voti espressi nelle forme di legge, in forma palese per alzata di mano, dai n. 6 consiglieri presenti e votanti dal seguente esito:

presenti n. 6

favorevoli n. 6

contrari nessuno

astenuti nessuno;

**DELIBERA**

1. Di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. Di approvare ai sensi dell'art. 24 del T.U.S.P. ad integrazione del Piano di revisione straordinaria delle società partecipate possedute da questo Comune, le schede che vengono **allegate sub A** al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale:
  - la scheda 03.01 finalità perseguite ed attività ammesse (art. 4 e 26);
  - la scheda 03.02 condizioni art. 20 co. 2;
  - la scheda 04 mantenimento senza interventi di razionalizzazione;
  - la scheda 05.05 riepilogo azioni di razionalizzazione;
3. Di dare atto che il Piano di Revisione straordinaria delle società pubbliche approvato con DCC n. 26 del 29/09/2017 e ad essa allegato sub A quale parte integrante e sostanziale, con la presente deliberazione è confermato per le parti non innovate e non incompatibili;



4. Di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'Ente e che la situazione rispetto all'atto di ricognizione straordinaria è invariata con riferimento anche alla data del 31/12/2017;
5. Di provvedere a trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate di cui all'allegato sub A del presente Piano di Revisione straordinaria delle società pubbliche e dell'allegato sub A della precedente deliberazione di C.C. n. 26 del 29/09/2017;
6. Di dare atto che per attuare le misure contenute nelle premesse del presente provvedimento (sia con riguardo ad Asco Holding. S.p.A., che con riguardo ad ASCO TLC ed Asco Piave) sia al fine dell'adeguamento alla normativa vigente, questo Comune comunicherà al Consiglio di Amministrazione di Asco Holding S.p.a. la presente delibera al fine dell'adozione da parte del medesimo, anche previa delibera assembleare, delle attività conseguenti;
7. Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi di legge anche mediante l'inserimento dei dati nell'applicativo partecipazioni del Dipartimento del Tesoro;
8. Di dare luogo entro un anno dalla presente delibera alla dismissione del ramo aziendale inerente al traffico telefonico oggi in capo ad Asco TLC con la cessione di tale ramo d'azienda o con altra modalità, valutando la convenienza di mantenere il ramo aziendale inerente alla gestione della rete, servizio di interesse generale, in proprietà pubblica anche all'interno del gruppo Asco Piave quotato in borsa, ovvero di dare luogo a cessione dell'intera società sul mercato ove la separazione del traffico dalla gestione della rete determini una perdita di valore per il gruppo; In sintesi:
  - il ramo aziendale inerente al traffico telefonico di Asco TLC viene comunque ceduto anche attraverso scorporo
  - Asco TLC nella parte rimanente inerente al servizio di interesse generale della gestione della rete viene mantenuta in proprietà pubblica, anche tramite cessione all'interno del gruppo Asco Piave, solo se ciò risulta economicamente conveniente, rafforzando la natura locale dell'attività con convenzioni, o ceduta sul mercato assieme al traffico se risulta più conveniente economicamente per il gruppo tale cessione unitaria, sulla base di valutazioni economiche di Asco Holding che dovranno essere trasmesse ai Comuni ;
9. Di rafforzare la dominanza pubblica in Asco holding e più in generale il ruolo di coordinamento di tale società, anche attraverso l'assunzione di dipendenti anziché il ricorso a contratti di service, anche attraverso modifiche statutarie e convenzione tra i soci;
10. Di mantenere la partecipazione in Asco Trade, in quanto società controllata da quotata in borsa;
11. Di trasmettere copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dal T.U.P.S.;
12. Di dare atto che:
  - La delibera viene trasmessa in Corte dei Conti e AGCM;

- l'approvazione del presente atto ricognitivo straordinario sarà pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente"; sotto sezioni "Enti controllati" e "Società partecipate" del sito internet di questo Comune;
- resta salva in ogni caso la possibilità di rideterminare la propria volontà in modo diverso qualora siano acquisiti elementi tecnici imparziali orientati all'esclusivo perseguimento dell'interesse pubblico dell'Ente, anche in esito delle decisioni dell'assemblea generale di Asco Holding e tenuto conto della quota esigua di partecipazione societaria detenuta da questo Comune;

Il Consiglio comunale, valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, attuando quanto prima il disposto dell'articolo 24 del TU, con ulteriore votazione in forma palese, con 6 voti favorevoli, nessuno voto contrario e nessun consigliere astenuto, dai parte dei 6 consiglieri presenti e votanti.

L'assemblea si chiude alle ore 11.00.

PARERI ALLEGATI ALLA PROPOSTA DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.  
32 IN DATA 29-09-2018

Il sottoscritto, in qualità di responsabile del settore, esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale, avente per oggetto REVISIONE STRAORDINARIA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE, ANCHE A SEGUITO DELLA SENTENZA DI ANNULLAMENTO PARZIALE DELLA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 26 DEL 29/09/2017 DEL TAR VENETO N. 00363/2018. INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE C.C. N. 25 DEL 30.07.2018..

Esprime parere Favorevole per quanto di competenza ed in linea tecnica all'adozione dell'atto di cui sopra.

Cavaso del Tomba, li 26-09-2018

Il Responsabile del servizio  
F.to DE VIDI MICHELA

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, esime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile relativa alla deliberazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del T.U. - D. Lgs. 267/2000.

Cavaso del Tomba, li 26-09-2018

Il Responsabile del servizio  
F.to SOCIAL VALTER